

Annullamento della Concessione edilizia – risarcimento del danno

5 Febbraio 2003

Nel caso specifico l'amministrazione si era rifiutata di provvedere al rilascio del titolo abilitativo argomentando sulla base della carenza dell'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un intervento su un'area vincolata.

Il giudice ha preliminarmente rilevato l'illegittimità di tale diniego, tra l'altro già dichiarata dal TAR nel giudizio di 1° grado, ribadendo che "il provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al nulla-osta ambientale sono tra loro autonomi ed indipendenti realizzando interessi distinti e fondandosi su presupposti diversi, e che quindi, il rilascio della prima non risulta condizionato dalla previa emanazione del secondo.

è solo la legittima esecuzione dell'attività edilizia ad essere condizionata dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non anche l'adozione della concessione".

Chiarita la questione preliminare e sancita l'illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione, il Consiglio di Stato è, come anticipato, intervenuto sul tema del risarcimento del danno subito dal titolare della concessione edilizia a causa dell'adozione di atti illegittimamente preclusivi dell'attività costruttiva e quindi coercitivi dell'esercizio dello Jus edificandi.

Nel dettaglio il giudice ha riconosciuto che ai fini della determinazione del quantum, trattandosi di attività edilizia a fini commerciali, occorre tener presente non solo "l'incremento dei costi di costruzione nel tempo trascorso dal diniego illegittimo al rilascio della concessione, ma anche del pregiudizio sofferto dal soggetto ricorrente in dipendenza del mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti con i promettenti acquirenti e della conseguente perdita di guadagno".

[1865-Sentenza 14 gennaio 2003 n. 87.pdf](#) [Apri](#)